

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA PROMOSSA NEI CONFRONTI DI BONELLI GUIDO TITOLARE UNICO DELLA DITTA NADIA IMRESA COSTRUZIONI - COD. CIG: ZE22403D88	<i>Nr. Progr.</i>	78
	<i>Data</i>	21/06/2018
	<i>Seduta NR.</i>	24

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 23:00 convocata con le prescritte modalità, SALA CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA LEGALE
DEL COMUNE NELLA CAUSA PROMOSSA NEI CONFRONTI DI BONELLI GUIDO
TITOLARE UNICO DELLA DITTA NADIA IMPRESA COSTRUZIONI - COD. CIG: ZE22403D88**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il Comune di Busto Garolfo si è determinato nell'avvio di un'azione giudiziaria nei confronti di Bonelli Guido Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni di Bonelli Guido con sede in Milano, Via Celio 2 finalizzata al risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata ottemperanza all'obbligo di cessione di un fabbricato di superficie pari a mq. 787,50, adibito a parcheggio pubblico coperto, sito in via verdi angolo via Arconate, così come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata il 29 settembre 2005;

che il giudizio è stato instaurato per il patrocinio dell'Avv. Alessandro Biamonte e pende innanzi al T.A.R. Lombardia – Sede di Milano, Sezione Seconda, r.g. 2463/2017, con udienza di merito la cui discussione è prevista per l'udienza pubblica di gennaio 2019;

che, nelle more, è definitivamente scaduto il termine per adempiere a tutte le obbligazioni poste a carico del privato soggetto attuatore, il quale, benché ritualmente diffidato dall'Amministrazione, non ha provveduto né al completamento delle opere, né alla realizzazione di quelle mai intraprese, né al trasferimento di tutte le aree, con conseguente necessità di integrare la domanda giudiziale originaria per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'inadempimento definitivo, nonché il trasferimento delle stesse in esecuzione di una sentenza costitutiva.

Rilevata, pertanto, la necessità di nominare un Legale per la rappresentanza e la difesa legale nella causa promossa nei confronti di Bonelli Guido Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni di Bonelli Guido con sede in Milano, Via Celio 2 e ritenuto a tal fine individuare per l'incarico l'Avv. Alessandro Biamonte;

Vista la comunicazione del predetto Legale, con la quale dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

Considerato che per l'assistenza legale sopra descritta è stato richiesto un compenso lordo in relazione allo stato di sviluppo della controversia così suddiviso:

- a) fase di studio e presentazione del ricorso: € 1300,00
- b) fase istruttoria : € 700,00
- c) fase decisionale: € 1.500,00 (si conclude con latrasmissione al Comune della decisione finale del giudice sulla causa o con la sottoscrizione delle parti dell'atto conciliativo in caso di accordi stragiudiziali).

In aggiunta agli anzidetti importi, all'atto del deposito del ricorso, sarà richiesto un contributo unificato previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, fissato, per i giudizi innanzi al TAR, nella misura di € 650,00, da versare mediante F24 Elide, come già avvenuto per il giudizio originario.

conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione Anac del 31-5-2017 anche l'incarico legale di che trattasi è soggetto agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria previsti dalla legge nr.136/2010 ed a tal fine è stato assunto il Cig nr. **ZE22403D88**

Visto l'allegato schema di disciplinare d'incarico legale;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 16 lett. d) del vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Comunale Consiglio n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il parere favorevole dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Vista la deliberazione n. 12 in data 27 Febbraio 2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2018/2020;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 6 Marzo 2018, ad oggetto: "Approvazione PEG 2018 – Dotazioni Finanziarie ed organiche";

Richiamato l'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1. di ritenere, per le motivazioni esposte in premessa, opportuno che l'Amministrazione Comunale, a tutela degli interessi propri, provveda a conferire mandato per la rappresentanza e la difesa legale nella causa promossa nei confronti di Bonelli Guido Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni di Bonelli Guido con sede in Milano, Via Celio 2 ;
2. individuare, l'Avv. Alessandro Biamonte, in qualità di professionista esperto in possesso delle competenze necessarie per l'assolvimento dell'incarico;
3. di assumere l'impegno di spesa per € 3.500,00 oltre spese generali 15%, IVA (22%) e accessori di legge (4% CPA) per un'importo complessivo di € 5.106,92 al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
4. di assumere altresì l'impegno di spesa per € 650,00 al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza, quale somma per contributo unificato previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, fissato, per i giudizi innanzi al TAR, da versare mediante F24 Elide;
5. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;
7. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4[^] comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 78 DEL 21/06/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **78** del **21/06/2018**

OGGETTO

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA PROMOSSA NEI CONFRONTI DI BONELLI GUIDO TITOLARE UNICO DELLA DITTA NADIA IMRESA COSTRUZIONI - COD. CIG: ZE22403D88

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/06/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/06/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Disciplinare d'incarico per il patrocinio e la difesa legale del Comune nella causa promossa nei confronti di Bonelli Guido Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni di Bonelli Guido con sede in Milano Via Celio 2;

fra

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 2, , qui rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali,

e

l'**AVV. ALESSANDRO BIAMONTE** (P. Iva 0711344639, c.f. BMNLSN70R10F839N), nato il 10/10/1970 a Napoli, con Studio in 20123 Milano, Piazza Borromeo n. 12 – FDL Studio Legale e in 00182 Roma, Via Pistoia n. 6.

Premesso

che il Comune di Busto Garolfo si è determinato nell'avvio di un'azione giudiziaria nei confronti di Bonelli Guido Titolare unico ditta individuale Nadia Impresa Costruzioni di Bonelli Guido con sede in Milano, Via Celio 2 finalizzata al risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata ottemperanza all'obbligo di cessione di un fabbricato di superficie pari a mq. 787,50, adibito a parcheggio pubblico coperto, sito in via verdi angolo via Arconate, così come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata il 29 settembre 2005;

che il giudizio è stato instaurato per il patrocinio dell'Avv. Alessandro Biamonte e pende innanzi al T.A.R. Lombardia – Sede di Milano, Sezione Seconda, r.g. 2463/2017, con udienza di merito la cui discussione è prevista per l'udienza pubblica di gennaio 2019;

che, nelle more, è definitivamente scaduto il termine per adempiere a tutte le obbligazioni poste a carico del privato soggetto attuatore, il quale, benché ritualmente diffidato dall'Amministrazione, non ha provveduto né al completamento delle opere, né alla realizzazione di quelle mai intraprese, né al trasferimento di tutte le aree, con conseguente necessità di integrare la domanda giudiziale originaria per ottenere una pronuncia che accerti e dichiari l'inadempimento definitivo, nonché il trasferimento delle stesse in esecuzione di una sentenza costitutiva.

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico viene conferito per la rappresentanza e difesa del Comune di Busto Garolfo nel giudizio descritto in premessa e per l'espletamento di tutte le connesse attività.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico la somma forfettaria di seguito indicata in relazione allo stato di sviluppo della controversia:

a) fase di studio e presentazione del ricorso: **€ 1.300,00**

b) fase istruttoria : **€ 700,00**

c) fase decisionale: **€ 1.500,00** (si conclude con la trasmissione al Comune della decisione finale del giudice sulla causa o con la sottoscrizione delle parti dell'atto conciliativo in caso di accordi stragiudiziali).

In aggiunta agli anzidetti importi – all'atto del deposito del ricorso – il Comune si impegnerà a versare a sue spese – mediante F24 Elide –, come già avvenuto per il giudizio originario, il contributo unificato previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, fissato, per i giudizi innanzi al TAR, nella misura di **€ 650,00**.

Il pagamento del compenso per ciascuna fase avverrà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura fiscalmente regolare che non potrà essere presentata prima della scadenza del termine della fase alla quale si riferisce la prestazione.

Sono a carico del Comune l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le spese per imposte e contributi dovuti dal Comune per l'avvio e la conduzione della causa, saranno rimborsate dal Comune al professionista dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento fatta salva la possibilità per il Comune, ove possibile, di provvedere direttamente al pagamento di tali spese.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente alla nota pro forma.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche, non riconducibili a quelle tipiche della professione di avvocato, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che provvederà a individuare l'esperto assumendo a suo carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzi il professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Busto Garolfo circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali,

supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto del Comune, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal legale.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IL Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, accettando di rispettare per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente atto, gli obblighi e le prescrizioni in essi contenuti.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, il professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in Enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza nr. ICNF000001.005016 del 14.11.2017 con scadenza 30.11.2018 e con massimale di copertura euro 1.000.000,00 (unmilione/00), a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico. sottoscritta con la compagnia di assicurazione AON S.p.A. – AIG Europe Limited, obbligandosi al rinnovo alla data di scadenza e a trasmettere copia del nuovo contratto.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

Lo stesso professionista è incaricato dal Comune a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Busto Arsizio.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comune.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Avv. Alessandro Biamonte

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: *Arch. Andrea Fogagnolo*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente.

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015